

	STATUTO	
	"FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ETS"	Allegato "B"
		Dell'atto
	«LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ DELLA VITA E IL MIGLIORAMETO	Rep. n. 20303
	DELLA STESSA IN TUTTE LE SUE FORME E SPECIE	Racc. n. 13829
	SENZA DIFFERENZIAZIONE ALCUNA ANCHE ALL'ESTERO»	
	La presente clausola Fondativa Irrinunciabile costituisce la	
	Dichiarazione di Mission della "FONDAZIONE SAN MICHELE ARCAN-	
	GELO PATRONO ITALY ETS". È estratta letteralmente dall'Art. 3	
	dello Statuto originario del 31 ottobre 2014 e confermata in-	
	tegralmente quale principio fondante, non derogabile e tra-	
	sversale a tutte le disposizioni statutarie.	
	La mission si applica a ogni essere umano, senza differenzia-	
	zione alcuna di genere, età, nazionalità, etnia, lingua, reli-	
	gione, opinione politica, condizione economica, sociale, fisi-	
	ca o psichica, in Italia e ovunque occorra. Non ammette ecce-	
	zioni, restrizioni né interpretazioni riduttive.	
	Ogni attività, progetto e decisione degli Organi della Fonda-	
	zione deve essere interpretata e valutata alla luce di questa	
	mission, che prevale in caso di apparente conflitto con altre	
	disposizioni statutarie.	
	La mission è richiamata nella Premessa, nel bilancio sociale	
	annuale e in ogni documento istituzionale della Fondazione.	
	«IDENTITÀ, VALORI FONDATIVI E RIFERIMENTI SIMBOLICI»	
	La "FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ETS" si ri-	
	conosce nella figura di San Michele Arcangelo, tradizionalmen-	

te venerato quale Patrono della Polizia di Stato, quale simbolo di protezione, giustizia e difesa dei più deboli.

In tale prospettiva, la Fondazione assume quale proprio emblema identitario l'effigie del Santo, secondo la tradizione storica e iconografica di riferimento.

L'ispirazione dell'iniziativa fondativa è maturata nell'ambito dell'impegno sociale e delle esperienze personali e istituzionali dei Fondatori promotori, appartenenti e vicini alla Polizia di Stato italiana, del Comparto Difesa e Soccorso Pubblico e della PA in genere, loro familiari e sostenitori, i quali - al di fuori del servizio istituzionale - hanno inteso promuovere la creazione di un modello organizzato e stabile di accoglienza, sostegno e inclusione sociale.

Tale modello è orientato in particolare alla tutela e promozione del benessere di minori, nuove generazioni, nuclei mamma-bambino e persone in condizione di vulnerabilità, favorendo percorsi educativi, relazionali e di integrazione sociale improntati alla responsabilità, al dialogo e alla crescita della comunità.

«MEMORIA STORICA E SEGNI IDENTITARI»

Ai fini della tutela della memoria storica e della valorizzazione dell'identità istituzionale, la Fondazione riconosce quale proprio segno identitario l'effigie raffigurante San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, costituita da dipinto olografo appartenente alla famiglia del Presidente

Fondatore Gian Mario De Luca.

La suddetta effigie è stata esposta presso la Città del Vaticano, sul sacrario dell’Aula Paolo VI (Sala Nervi), in occasione dell’Udienza Generale di Sua Santità Papa Francesco del 4 febbraio 2015.

Successivamente, con protocollo sottoscritto in data 6 maggio 2015 tra la Questura di Roma e la Fondazione, è stata autorizzata la concessione dell’effigie in esposizione permanente presso la sala conferenze sita al quinto piano della Questura di Roma, intitolata alla memoria del Dott. Augusto Cocola, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, quale riconoscimento del valore simbolico e istituzionale dell’opera.

«PRINCIPI NORMATIVI E MISSIONE ISTITUZIONALE»

La Fondazione opera quale Ente del Terzo Settore nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente, ispirando la propria attività ai principi di trasparenza, correttezza amministrativa, responsabilità sociale e perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione nasce dalla volontà dei Fondatori di promuovere la dignità della persona, la solidarietà sociale e lo sviluppo umano integrale, ponendo al centro della propria missione la tutela dei soggetti più vulnerabili della società, con particolare attenzione a minori, famiglie in difficoltà, migranti e

persone in condizione di marginalità sociale.

L'azione della Fondazione si ispira ai principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.), uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e sussidiarietà (art. 118 Cost.), operando nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (1989).

La Fondazione orienta inoltre le proprie attività ai principi dello sviluppo sostenibile, contribuendo al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in coerenza con i framework europei di responsabilità sociale, sostenibilità e finanza etica.

A tal fine promuove forme di collaborazione e co-progettazione con istituzioni pubbliche, organizzazioni del Terzo Settore, università, centri di ricerca, imprese sociali e organismi internazionali, favorendo processi di innovazione sociale e sviluppo territoriale.

Nell'ambito delle proprie attività, la Fondazione sostiene inoltre programmi educativi, formativi e di ricerca nei settori dell'innovazione tecnologica, della transizione ecologica e della diffusione della conoscenza scientifica, con particolare attenzione all'accesso alle opportunità formative per le nuove generazioni provenienti da contesti vulnerabili.

In continuità con lo Statuto originario del 31 ottobre 2014 e

con la propria identità fondativa di organizzazione senza scopo di lucro, la Fondazione mantiene quale principio guida della propria azione la seguente missione: *"La salvaguardia della qualità della vita e il miglioramento della stessa in tutte le sue forme e condizioni, senza differenziazione alcuna, anche in ambito internazionale."*.

Tale principio orienta e ispira ogni attività, progetto e intervento della Fondazione, in Italia ed ovunque occorra.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita la Fondazione denominata: **"FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ETS"** oppure, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO ETS"**.

1.2 La Fondazione nasce il 31 ottobre 2014 in Avezzano, frazione San Pelino Vecchio, presso la sede di via Santa Maria 1.

1.3 La Fondazione ha sede legale in **Palermo (PA)**.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, delegazioni e uffici in Italia o all'estero, comprese realtà indipendenti con autonomia gestionale e propria partita IVA, anche in forma di Ente Filantropico e di Impresa Sociale per il raggiungimento delle finalità statutarie. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

1.4 L'Organo Amministrativo, previo assenso scritto dei Fondatori, potrà trasferire la sede nell'ambito della Regione e istituire sedi distaccate.

1.5 L'uso della locuzione Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS deve essere utilizzato in ogni segno distintivo, comunicazione e atto della Fondazione.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPO

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente fini civici, solidaristici e di utilità sociale senza scopo di lucro. Obiettivo primario è la salvaguardia e il miglioramento della qualità della vita in tutte le sue forme, specie e dimensioni - ambientale, sociale, culturale, educativa, sanitaria - senza distinzione di età, genere, etnia, religione, condizione economica o status giuridico, anche fuori dal territorio nazionale.

2.2 In particolare, la Fondazione intende:

- a) promuovere la tutela della dignità umana e l'inclusione sociale di persone e comunità vulnerabili;
- b) sostenere la genitorialità e lo sviluppo delle nuove generazioni, con particolare attenzione ai minori e ai giovani svantaggiati;
- c) favorire percorsi di reinserimento e autonomia per persone svantaggiate o discriminate, quali - a titolo meramente esemplificativo - persone detenute, ex detenute o sottoposte a misure alternative, immigrati, vittime di violenza di genere e di stalking, persone con dipendenze patologiche, minoranze etniche, anziani in situazioni di disagio psico-fisico, persone con disabilità, soggetti emarginati o culturalmente in conflitto;

d) sviluppare e sostenere partnership globali e locali tra pubblico e privato, in un'ottica di aggregazione partecipativa, per la progettazione e la realizzazione di interventi a tutela della qualità della vita fino alla space economy;

e) promuovere e gestire programmi di microcredito sociale ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), senza finalità di lucro, con obbligatorio affiancamento e tutoraggio dei beneficiari. Le modalità operative, i massimali e i criteri di accesso sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;

f) promuovere reti e distretti di economia solidale, criteri di investimento e rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance), la prevenzione del greenwashing e la transizione verso modelli di economia circolare e rigenerativa;

g) svolgere attività di verifica, audit sociale, valutazione di impatto sociale (Social Impact Assessment) e Due Diligence in materia ambientale, sociale e di governance, anche a favore di terzi, nel rispetto delle norme applicabili e dei principi internazionali di riferimento (OCSE, UN Guiding Principles);

h) istituire, quale proprio organismo operativo specializzato, l'«Agenzia della Fondazione San Michele Arcangelo per lo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale», con il compito di coordinare programmi umanitari, di sviluppo e di cooperazione tecnica. L'Agenzia opera secondo un proprio Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 Le finalità sono perseguite in conformità all'articolo 5 del CTS, che stabilisce che gli ETS esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale.

2.4 La Fondazione, inoltre, per il raggiungimento del proprio scopo, potrà organizzare ogni altra iniziativa volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità competenti relativamente alle problematiche oggetto delle proprie finalità. Essa potrà inoltre realizzare strumenti informativi e divulgativi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti azioni: - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle proprie attività; - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti svantaggiati; - erogare borse di studio; organizzare convegni, scuole di formazione, mostre,

ricerche e attività sociale.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1 La Fondazione realizza le proprie finalità attraverso l'erogazione di contributi, beni o servizi e la realizzazione diretta o indiretta di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), svolte in via esclusiva o principale. Rientrano tra tali attività, tra l'altro:

- a) interventi e servizi sociali (ex art. 5, comma 1, lett. a);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (ex art. 5, comma 1, lett. b);
- c) prestazioni socio-sanitarie (ex art. 5, comma 1, lett. c);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale (ex art. 5, comma 1, lett. d);
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ex art. 5, comma 1, lett. h);
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (ex art. 5, comma 1, lett. i);
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (ex art. 5, comma 1, lett. l);
- h) cooperazione allo sviluppo (ex art. 5, comma 1, lett. n);
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e persone svantaggiate (ex

art. 5, comma 1, lett. p);

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

(ex art. 5, comma 1, lett. r);

m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ex art. 5, comma 1, lett. t);

n) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (ex art. 5, comma 1, lett. u);

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (ex art. 5, comma 1, lett. w).

3.3 La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, in conformità all'art. 7 del CTS.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3), purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione oppure al Comitato Scientifico e Direttivo (o di Indirizzo strategico), se esistente, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è destinato a garantire la stabilità patrimoniale e la capacità erogativa dell'Ente.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 Il patrimonio della Fondazione può essere destinato a uno o più patrimoni vincolati per specifici progetti o attività ai sensi dell'articolo 10 del CTS; tali patrimoni devono essere gestiti con contabilità separata e possono essere gestiti con autonoma personalità giuridica.

5.4 Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della "FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ETS", è oggi di valore pari ad Euro 1.485.121,10 (un milione quattroccentoottantacinquemila centoventuno virgola dieci) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

- incrementabile dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- incrementabile dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- incrementabile da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano

espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.5 Qualsiasi entrata, unitamente a qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di gestione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 – RACCOLTA FONDI E DISPONIBILITÀ

AD ACCOGLIERE PATRIMONI E LASCITI

6.1 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Le raccolte fondi avvengono secondo le linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, come previsto dall'articolo 7 del CTS.

6.2 La Fondazione, in coerenza con le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), dichiara la propria disponibilità ad essere individuata quale ente destinatario:

- di patrimoni residui derivanti da processi di estinzione, scioglimento, trasformazione o devoluzione di altri enti del Terzo Settore o enti non profit;

- nonché di lasciti testamentari, donazioni e altre liberalità da parte di persone fisiche o giuridiche.

A tal fine, la Fondazione si impegna a garantire che tali risorse siano integralmente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale previste dal presente statuto, nel rispetto dei vincoli eventualmente apposti dal soggetto devolvante o dal disponente e delle disposizioni delle autorità competenti.

Resta in ogni caso fermo che:

- l'eventuale attribuzione dei patrimoni derivanti da devoluzione è subordinata alle determinazioni degli organi competenti degli enti interessati e al parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove previsto;

- l'acquisizione di lasciti testamentari e liberalità avviene nel rispetto della normativa civilistica vigente.

ART. 7 - FONDATORI E ALTRI MEMBRI

7.1 Alla Fondazione possono partecipare diverse categorie di membri: Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Volontari.

7.2 Sono Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro che vengono cooptati all'unanimità.

7.3 Per i Volontari che prestano attività in modo non occasio-

nale, la Fondazione deve istituire un apposito registro e provvedere alla loro assicurazione contro infortuni e malattie (Art. 17-18 CTS).

ART. 8 - ORGANI

8.1 Gli organi della Fondazione sono:

- L'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione);
- Il Presidente;
- Il Collegio di Controllo (obbligatorio nei casi previsti dall'Art. 30 CTS);
- L'Organo di Revisione (obbligatorio nei casi previsti dall'Art. 31 CTS).

La Fondazione può avvalersi, per il perseguimento dei propri scopi e per il rafforzamento dei sistemi di controllo, trasparenza e qualità, di soggetti terzi indipendenti, ivi incluse società di certificazione, revisione o consulenza, cui affidare incarichi di verifica, audit, certificazione di qualità, valutazione di impatto, nonché ogni altra attività di controllo tecnico, gestionale o organizzativo.

Resta in ogni caso ferma la competenza e la responsabilità degli organi della Fondazione previsti dalla legge e dal presente statuto, con particolare riferimento all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione, ove obbligatori ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 9 - ORGANO AMMINISTRATIVO

9.1 La Fondazione è retta da un Organo Amministrativo che può essere composto da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da 3 a 9 membri.

9.2 Gli amministratori/Presidente restano in carica per sette esercizi e sono rieleggibili.

9.3 Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

ART. 10 - CESSAZIONE DALLA CARICA

10.1 La qualifica di Amministratore o Consigliere cessa per scadenza del termine, dimissioni o decesso.

10.2 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente dell'Organo Amministrativo, gli altri membri provvedono alla sua sostituzione mediante cooptazione, deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prima riunione utile dell'organo competente per la nomina, che provvede alla conferma o alla sostituzione del medesimo per la restante durata del mandato.

ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci.

11.2 Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza, garantendo l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire in tempo reale.

ART. 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

12.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

12.2 Delibera il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'Art. 13 del CTS.

12.3 Entro i limiti di legge, l'Organo delibera sulla responsabilità dei propri membri e sull'istituzione di organi consultivi.

ART. 13 - PRESIDENTE

13.1 Il Presidente è nominato dai Fondatori. In caso di mancanza, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Dura in carica 7 (sette) anni, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi ed ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, in giudizio e nei confronti della pubblica amministrazione.

Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del CdA e del Comitato Scientifico, fissandone l'ordine del giorno;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del CdA;

c) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del CdA, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile, che deve tenersi entro 30 (trenta) giorni;

d) firma gli atti, i contratti e la corrispondenza istituzionale della Fondazione;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai Regolamenti o delegatagli dal CdA.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Controllo. In caso di cessazione anticipata, il CdA provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni; nelle more le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vicepresidente.

ART. 14 - VICEPRESIDENTE

14.1 Il Vicepresidente è nominato dal CdA tra i propri componenti, su proposta del Presidente. Sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica, esercitandone i medesimi poteri. Può ricevere specifiche deleghe operative dal Presidente, da esercitarsi nei limiti e con le modalità stabilite nell'atto di delega.

ART. 15 - PREFETTO, COLLEGIO DEI PROBIVIRI E

CONTINUITÀ OPERATIVA

15.1 Il Presidente può nominare un Prefetto con funzioni di coordinamento operativo e gestione delle attività correnti.

15.2 Il Prefetto risponde direttamente al Presidente e all'Organo Amministrativo.

15.3 La San Michele Arcangelo ETS è amministrata dal Presidente che si avvale della funzione del Collegio dei probiviri, per brevità C.d.p., composto da tre componenti eletti due dei quali eletti dal Comitato Tecnico Scientifico con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti e il terzo designato dal Pre-

sidente. Il mandato dei Probiviri è triennale, salvo dimissioni o revoca.

Le nuove elezioni sono indette entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di partecipante al Comitato Tecnico - Scientifico e con la partecipazione al Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento della Fondazione, applica le sanzioni e il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il componente che non rispetti lo statuto della Fondazione.

Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento della Fondazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi della Fondazione o ai componenti eletti o delegati a compiere particolari funzioni per la Fondazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte al Presidente e al Comitato Tecnico- Scientifico di tutti i suoi atti.

Qualora tutti i membri dell'Organo Amministrativo, del Colle-

gio di Controllo e dell'Organo di Revisione fossero impossibilitati a esercitare le proprie funzioni per qualsiasi causa, la Fondazione continua a operare senza interruzione secondo le seguenti modalità:

1. l'Organo dei Probiviri, ove istituito, assume temporaneamente le funzioni necessarie per garantire la continuità operativa della Fondazione, limitatamente agli atti urgenti di ordinaria amministrazione;

2. in assenza dell'Organo dei Probiviri o qualora anch'esso non possa operare, la più alta carica residua della Fondazione (ad esempio il Presidente uscente o altro soggetto nominato dall'Assemblea dei fondatori o dai beneficiari, se previsto, in ultimo a livello locale i responsabili delle singole sedi come da organigramma) è autorizzata ad assumere provvisoriamente le decisioni urgenti necessarie per il funzionamento della Fondazione;

3. tutte le nomine definitive degli organi devono essere effettuate entro il termine più breve possibile, secondo le procedure ordinarie previste dallo statuto;

4. gli atti adottati ai sensi di questo articolo hanno piena efficacia giuridica, purché finalizzati esclusivamente alla tutela della continuità e degli interessi della Fondazione.

ART. 16 - SEGRETARIO GENERALE

16.1 Il Segretario Generale assiste il Presidente e l'Organo Amministrativo nella redazione dei verbali e nella tenuta dei

libri sociali.

ART. 17 - TESORIERE

17.1 Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della Fondazione in conformità alle direttive dell'Organo Amministrativo.

ART. 18 - COMITATO SCIENTIFICO E DIRETTIVO

(O DI INDIRIZZO STRATEGICO)

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico e Direttivo (o di Indirizzo strategico) tra persone di comprovata esperienza stabilendone numero, durata in carica, emolumenti e funzioni.

18.2 Su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione il Comitato Scientifico e Direttivo (o di Indirizzo strategico) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

19.1 La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'Art. 15 del CTS: libro dei verbali dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e il registro dei volontari.

ART. 20 - PERSONALE E COLLABORATORI

20.1 La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri membri, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

21.1 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni an-

no.

ART.22 - BILANCIO E RENDICONTAZIONE

22.1 Il bilancio di esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

23.1 Laddove previsto per legge ex Art. 30 CTS, viene nominato un Organo di Controllo. I componenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

23.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul monitoraggio delle finalità civiche.

ART. 24 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del CTS, la Fondazione nomina un Revisore legale o una società di revisione.

ART. 25 - TRASFORMAZIONE E FUSIONE

25.1 La Fondazione può essere oggetto di trasformazione, fusione o scissione secondo le procedure del Codice Civile e del CTS.

ART. 26 - MODIFICHE STATUTARIE

26.1 Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Organo Amministrativo con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previo assenso dei Fondatori.

ART. 27 - SCIoglimento

27.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Organo Amministrativo quando lo scopo è divenuto impossibile o il patrimonio è insufficiente.

Art. 28 - COMPLIANCE E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

28.1 La Fondazione può adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un Codice Etico, sistemi di gestione ESG e procedure di whistleblowing conformi alla normativa vigente. Il CdA può nominare un Responsabile Qualità e Compliance e disporre audit interni periodici, con obbligo di relazione annuale.

28.2 La Fondazione garantisce la conformità delle proprie attività nei confronti di tutte le autorità di vigilanza competenti, ivi incluse: Autorità Giudiziaria Minorile, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Aziende Sanitarie Locali, Garante per la protezione dei dati personali (GDPR - D.Lgs. 196/2003) e RUNTS.

ART. 29 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

29.1 Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione oppure del Comitato Scientifico e Direttivo (o di Indirizzo strategico), che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo setto-

re.

29.2 I beni affidati in concessione d'uso, comodato e/o locazione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 30 - NORME FINALI

30.1 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile.

Firmato: DE LUCA Gian Mario

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo